

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: PAC – Pubblicazione decreto ministeriale che modifica i precedenti DM del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015, relativi al regolamento sui pagamenti diretti reg. UE 1307/2013

Si informa che è stato firmato, in data 2 ottobre u.s., il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che modifica i precedenti decreti del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015, relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del regolamento PAC sui pagamenti diretti – Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le modifiche sono state recepite anche in virtù dell’approvazione del Regolamento Delegato UE n. 1152/2017, che introduce, *inter alia*, alcune importanti modifiche relative alle disposizioni e agli obblighi del *greening*, e include alcune specifiche circa le scelte dell’Italia

Il regolamento delegato UE 1155/2017, nasce nel quadro della PAC, e in particolare a seguito delle prime valutazioni dalla entrata in vigore della riforma.

La Commissione europea ha previsto dunque alcune modifiche relative ai pagamenti diretti, predisponendo, nel 2016, un regolamento delegato che contempla alcune semplificazioni interessanti ma anche alcune disposizioni fortemente restrittive, soprattutto circa il *greening*.

In particolare, il testo contiene una disposizione specifica relativa all’art. 45 del Reg. UE 639/2014, ovvero le aree ad interesse ecologico. Tale disposizione è infatti contenuta all’art.2 par. 4, lettera e), 10 ter, del nuovo reg. Ue 1155/2017 e prevede, *inter alia*, il **divieto di uso di prodotti fitosanitari sulle colture intercalari e sulle colture azotofissatrici dichiarate come aree ad interesse ecologico a partire dal 1 gennaio 2018.**

Si ricorda infatti che la nuova riforma aveva già introdotto, con il regime di pagamenti per l’inverdimento (*greening*), l’obbligo per le aziende sopra i 15 ettari di dedicare almeno il 5% delle proprie superfici ad aree ad interesse ecologico (*Ecological Focus Area – EFA*).

Com'è noto, nelle aree EFA era ammessa tuttavia anche la coltivazione di colture azotofissatrici o di colture intercalari. Il nuovo regolamento introduce ora il divieto dell'uso di agrofarmaci su tali coltivazioni.

Si sottolinea tuttavia che la portata di tale modifica ha suscitato numerose opposizioni, portando a esercitare forti azioni di pressione a livello europeo, sia dal Copa-Cogeca, sia dal coordinamento Agrinsieme (che ha scritto ai parlamentari europei e al Ministero dell'Agricoltura, dall'ottobre 2016, sei lettere in cui si esprimeva forte contrarietà a tale disposizione).

In generale, le forti pressioni hanno permesso di ottenere prima un rinvio di 60 gg e, in seguito, il respingimento del testo da parte della Commissione agricoltura del Parlamento europeo il 29 maggio u.s..

Tuttavia, al passaggio successivo in Plenaria (14 giugno u.s.), il testo è stato approvato dal Parlamento europeo e il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno u.s.. In allegato una nota dettagliata con le principali modifiche contenute nel nuovo regolamento e recepite dal D.M.

NOTA TECNICA

Entrata in vigore reg. delegato UE 1155/2017 in modifica del reg. del. UE 639/2014: importanti modifiche al regime dei pagamenti diretti, in particolare per il divieto di uso di prodotti fitosanitari su aree EFA

L'entrata in vigore del reg. delegato Ue n. 1155/2017 prevede alcune novità importanti, di seguito dettagliate.

Articolo 1 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l'articolo 1 tratta delle disposizioni relative alla canapa, ai requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto, al calcolo delle quote delle colture per la diversificazione, alle disposizioni aggiuntive relative all'EFA, pagamento per i giovani agricoltori, modalità di concessione dell'aiuto accoppiato, alle modalità di comunicazione dello Stato membro sul pagamento di base e greening.

Attivazione dei diritti all'aiuto – ai sensi dell'art. 24, par. 2 del reg. Ue 639/2014

E' previsto che qualora si dichiarassero un numero di diritti all'aiuto numericamente superiori agli ettari ammissibili, viene chiarito che i diritti in eccesso possono essere attivati - entro due anni - per le frazioni di tali diritti;

Calcolo delle quote delle colture per la diversificazione – ai sensi dell'art. 40 del reg. 639/2014, par. 1, 3

Paragrafo 1: E' specificato che è altresì possibile, se opportuno, che sia deciso anche a livello regionale o sub-regionale (oltre che nazionale) il periodo coincidente con la parte più significativa del ciclo colturale.

Paragrafo 3: è aggiunto un quarto comma in cui è previsto che se, tra colture differenti, ve n'è qualcuna la cui dimensione minima sia inferiore a 0,3 ha - ovvero la soglia minima ammissibile per poter beneficiare degli aiuti - allora è possibile dichiarare la somma delle superfici totali occupate da tali colture, dichiarandole come unica "coltura mista".

Disposizioni aggiuntive relative alle aree ad interesse ecologico – ai sensi dell'art. 45 del reg. 639/2014, par. 2, 4-5, 7-10

Par. 2 – **terreni a riposo**: per quanto riguarda i terreni a riposo dichiarati come aree ad interesse ecologico, è specificato che, ai fini della determinazione di assenza di qualunque attività agricola, è competenza dello Stato membro (SM) la fissazione del periodo di riposo durante l'anno civile, che comunque NON deve essere inferiore a sei mesi. Il periodo di messa a riposo di almeno 6 mesi non potrà dunque essere calcolato a cavallo di due anni civili differenti, ma deve avvenire interamente durante lo stesso anno (es. gennaio-giugno 2018, ma non novembre 2018-aprile 2019)

Par. 4, 5 e 5 bis – **elementi caratteristici del paesaggio**: l'articolato prevede alcune semplificazioni, chiarimenti e una maggiore flessibilità in capo allo SM rispetto ai diversi elementi caratteristici del paesaggio, fermi restando quelli disciplinati nella condizionalità (BCCA 7, ecc.)

Par. 7-10:

bordi forestali - Il paragrafo 7 specifica che è in capo allo SM la decisione di consentire o meno la produzione agricola nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali,

fissando anche la larghezza minima, che non può essere inferiore a 1 metro. Ai fini EFA, la superficie massima ammissibile in caso di produzione agricola è fissata a 10 mt e a 20 mt in caso di non produzione agricola.

Bosco ceduo - Il paragrafo 8 chiarisce che per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o fitosanitari, è data facoltà allo SM di compilare l'elenco delle specie ammissibili, con l'esclusione di quelle non indigene, e di stabilire i requisiti relativi all'uso dei concimi minerali e prodotti fitosanitari.

Culture intercalari e manto erboso - Il paragrafo 9 prevede, *inter alia*, anche l'eliminazione del riferimento al 1 ottobre come data ultima per la semina di colture intercalari o manto vegetale (secondo la definizione contenuta nel regolamento), ma chiarisce che ai fini dell'EFA devono permanere almeno 8 settimane. E' compito dello SM la definizione dell'elenco dei miscugli di specie vegetali da utilizzare, la determinazione del periodo ed eventuali condizioni aggiuntive, specie per i metodi di produzione.

Si specifica altresì che tali superfici non comprendono le superfici generalmente occupate con colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o pascolo, né le superfici oggetto di pratiche equivalenti.

Culture azotofissatrici - Nel paragrafo 10 si fa presente che sono considerate EFA anche le superfici seminate con miscugli di specie azotofissatrici e altre colture, a condizione che le colture azotofissatrici siano le prevalenti, e che siano presenti durante il periodo vegetativo. E' facoltà dello SM prevedere criteri aggiuntivi, specie per quanto concerne i metodi di produzione.

Le colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti.

Terreni a riposo e fasce tampone - nel paragrafo 10 bis viene esplicitato che sui terreni a riposo e fasce tampone è prevista la **ASSENZA DI ATTIVITA' AGRICOLA** (come definita all'art. 4, par. 1, lettera c) del regolamento di base dei pagamenti diretti - Reg. Ue 1307/2013), fatto salvo quanto invece previsto dalle norme relative alla condizionalità (BCAA4). Pertanto non è possibile svolgere ALCUNA attività, che abbia lo scopo di produrre, allevare o coltivare, includendo dunque in tale divieto anche la raccolta, la mungitura, l'allevamento o la custodia degli animali per fini agricoli.

Lo SM può autorizzare lo sfalcio, il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Divieto di uso di fitofarmaci: Nel paragrafo 10ter e quater si introduce esplicitamente, sulle superfici dichiarate come EFA, il divieto di utilizzare sui terreni a riposo, sulle fasce di ettari lungo i bordi forestali con attività agricola e sulle colture sia intercalari sia azotofissatrici, i prodotti fitosanitari. Tra le colture azotofissatrici, rientrano anche quelle proteiche coltivate in purezza con finalità produttiva (quali ad esempio la soia, il favino, la fava, il lupino, ecc).

Non è fatto tuttavia esplicito obbligo di assenza di produzione su tali superfici, per cui rimarrebbero ammissibili altre pratiche (es. concimazione, trebbiatura, ecc.)

Chiarimenti rispetto al pagamento per i giovani agricoltori– ai sensi dell’art. 49 del reg. 639/2014

Si chiarisce che in caso di persone giuridiche, il giovane agricoltore che esercita controllo sulla persona giuridica deve avere al massimo 40 anni (compiuti) nell’anno in cui viene fatta per la prima volta domanda di pagamento a favore della persona giuridica.

Chiarimenti rispetto al pagamento accoppiato– ai sensi dell’art. 53 del reg. 639/2014

E’ chiarito che è facoltà dello SM la decisione per stabilire l’importo unitario del sostegno a favore del singolo comparto, utilizzando come riferimento o il numero effettivo di ettari/capi o il numero massimo di riferimento di ettari/capi.

Comunicazioni rispetto al pagamento di base al greening da parte dello SM– ai sensi dell’art. 64 e 65 del reg. 639/2014

Ulteriori modifiche concernono le modalità di comunicazione dello SM alla Commissione rispetto al pagamenti di base al greening.

Articolo 2 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l’articolo 2 tratta delle modifiche da applicare al regolamento di base dei pagamenti diretti, reg. ue 1307/2013 e nello specifico dell’allegato X

Fattori di conversione e ponderazione delle EFA– ai sensi dell’allegato X del reg. UE 1307/2013

E’ modificata la tabella di conversione e ponderazione relativa alle diverse tipologie ascrivibili alle aree d’interesse ecologico. Si noti la modifica relativa ai fossati (modifica del

fattore di conversione della lunghezza dei fossati per metro lineare, che passa da 3 a 5, con mantenimento dell'attuale fattore di ponderazione a 2)

Articolo 3 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l'articolo 3 tratta delle misure transitorie e all'entrata in vigore

Le modifiche introdotte con il regolamento delegato e relative al greening si applicano dal 1 gennaio 2018.

Per quanto concerne invece le disposizioni relative al pagamento per i giovani e all'aiuto accoppiato, le norme si applicheranno in maniera retroattiva, per le domande presentate dopo il 2014.

Ancona, li 11.10.2017

FEDAGRI

Mauro Scattolini

